

Camera dei Deputati

**Legislatura 17
ATTO SENATO**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/06526
presentata da **ARRIGONI PAOLO** il **18/10/2016** nella seduta numero **703**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
STEFANI ERIKA	LEGA NORD E AUTONOMIE	18/10/2016
CONSIGLIO NUNZIANTE	LEGA NORD E AUTONOMIE	18/10/2016
TOSATO PAOLO	LEGA NORD E AUTONOMIE	18/10/2016
DIVINA SERGIO	LEGA NORD E AUTONOMIE	18/10/2016
COMAROLI SILVANA ANDREINA	LEGA NORD E AUTONOMIE	18/10/2016

Ministero destinatario :

MINISTERO DELL'INTERNO

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELL'INTERNO , data delega **18/10/2016**

TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06526

presentata da

PAOLO ARRIGONI

martedì 18 ottobre 2016, seduta n.703

ARRIGONI, STEFANI, CONSIGLIO, TOSATO, DIVINA, COMAROLI - Al Ministro dell'interno -

Premesso che:

in base alle vigenti disposizioni di legge, in particolare l'articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015, allo straniero che ne faccia domanda è concesso un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo, che costituisce titolo per rimanere nel territorio nazionale per 6 mesi, rinnovabili fino alla decisione delle competenti autorità in merito all'accoglimento della sua richiesta di protezione internazionale;

allo straniero in possesso del permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo può essere riconosciuta, come una forma della convivenza anagrafica prevista dall'articolo 6, comma 2, del regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, anche la permanenza in un centro di accoglienza, purché sia accertata entro 45 giorni come dimora abituale; in base all'articolo 5 del decreto legislativo, n. 142, l'accertamento, e persino la presunzione, della dimora abituale danno diritto allo straniero titolare di permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo di esigere l'iscrizione immediata all'anagrafe del Comune in cui si trova;

in base all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998, la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di 3 mesi presso un centro di accoglienza;

lo straniero iscritto all'anagrafe che si allontana definitivamente dal centro di accoglienza in cui abitualmente dimorava è tenuto a presentare istanza di iscrizione nel nuovo Comune di residenza, mentre il responsabile della struttura in cui lo straniero si trovava deve segnalare al competente ufficio anagrafico comunale l'allontanamento dello straniero, onde permettere la cancellazione del suo nome;

il mancato accertamento del soggiorno nella dimora abituale è motivo di rigetto della domanda di iscrizione, che viene comunicato con un preavviso che permette entro 10 giorni allo straniero interessato di rispondere con le proprie osservazioni;

la mancata presentazione di osservazioni o il loro rigetto determinano il rifiuto definitivo della domanda di iscrizione all'anagrafe;

diverse disposizioni rallentano la cancellazione o il rigetto del rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, con incombenze onerose per i Comuni quali costi e impegno di personale, posto che l'accertamento di irreperibilità implica almeno un anno di tentativi falliti di trovare lo straniero al suo indirizzo presunto, mentre, in caso di scadenza del permesso di soggiorno, il lasso di tempo per pervenire alla cancellazione è di almeno 7 mesi dal suo spirare;

per pervenire alla cancellazione per irreperibilità dello straniero che si è allontanato, il Comune di residenza deve dar corso alle procedure di avvio del procedimento ai sensi del regolamento

anagrafico tramite spedizione di lettera raccomandata andata-ritorno o notifica tramite messo comunale. L'attivazione delle procedure implica per i Comuni un impegno economico e di personale; in questo lungo arco di tempo, lo straniero può lasciare il territorio nazionale o entrare in una condizione di clandestinità, senza per questo perdere i benefici e i servizi in suo favore che vengono dalla sua iscrizione ad un'anagrafe di un Comune del nostro Paese;

stando a quanto si afferma nella circolare emanata il 17 agosto 2016 dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, infine, l'iscrizione all'anagrafe ottenuta con la concessione del permesso di soggiorno sarebbe titolo sufficiente per reclamare anche il rilascio della carta d'identità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo giudichi effettivamente l'iscrizione all'anagrafe comunale un titolo sufficiente alla concessione della carta d'identità allo straniero in possesso di un permesso di soggiorno per richiesta di tutela internazionale;

se ritenga di escludere la possibilità che un richiedente asilo iscritto all'anagrafe comunale possa beneficiare di servizi di welfare comunali;

se non ritenga opportuno intervenire sulla normativa vigente, per rendere più veloci i tempi necessari alla cancellazione dello straniero irreperibile o cui non possa più essere rinnovata l'iscrizione nell'anagrafe comunale a causa dello spirare del termine previsto di validità del suo permesso di soggiorno, sia per poterlo tempestivamente privare anche della carta d'identità eventualmente concessa che per risparmiare ai Comuni gli oneri di bilancio connessi all'erogazione di servizi in favore di chi non dimora più nel territorio di competenza.

(4-06526)